

circolare
2 GENNAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 2 gennaio 2014

Oggetto

Legge di stabilità 2014 – Le novità fiscali relative alle detrazioni IRPEF e alle deduzioni IRAP

Il Disegno di Legge n. 1121-B recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (cd. “*Legge di stabilità 2014*”), approvato definitivamente dal Senato della Repubblica in data 23 dicembre 2013, ha introdotto alcune novità in materia fiscale.

Per quanto alle detrazioni d’imposta

In particolare, l’art. 1, comma 127, ha modificato la misura delle detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente previste dall’art. 13 del DPR n. 917/1986 (“*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*” – cd. “*TUIR*”) portandole alle seguenti misure:

- a) Euro 1.880 per redditi complessivi non superiori a Euro 8.000. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a Euro 690 (ovvero a Euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
- b) Euro 978, aumentata del prodotto tra Euro 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra Euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed Euro 20.000, per redditi superiori a Euro 8.000 ma non a Euro 28.000;
- c) Euro 978 per redditi complessivi superiori a Euro 28.000, ma non a Euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di Euro 27.000.

È stato inoltre soppresso il meccanismo (previsto nella normativa vigente) di eventuali incrementi della detrazione di cui alla precedente lettera c).

Per quanto riguarda la deduzione IRAP ad incentivazione di nuovi rapporti di lavoro, la Legge di stabilità ha inoltre previsto che ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresentino un aumento della base occupazionale rispetto al periodo di imposta precedente, spetta, dal periodo di imposta 2014, una deduzione IRAP che può arrivare nel suo importo massimo fino a 15 mila euro annui (per ciascun nuovo dipendente assunto per il periodo di imposta di assunzione e per due successivi).

Ai sensi del comma 80 sono beneficiari dell’incentivo in oggetto i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. da a) ad e) del D.Lgs. 446/1997 e pertanto:

- le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni;
- le società di persone e quelle ad esse equiparate;
- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

L'importo dell'agevolazione:

- non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro relativi al rapporto agevolato;
- spetta nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

Da ultimo, si segnala che l'art. 1, comma 435, ha previsto, per l'anno 2014, che le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale, non computate nei saldi di finanza pubblica, saranno finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro attraverso l'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

